

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../ 26950 /2009

OGGETTO: COMUNE DI COAZZE - VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Coazze, con deliberazione C.C. n. 17 del 14/04/2009, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 080/2009*);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2009 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati ad *"utilizzare l'area sciistica Pian Neiretto, per la pratica di attività ludico-sportive tra cui l'attività di poligono di tiro:"*;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche normative al P.R.G.C. vigente:

- integrazione delle Norme di Attuazione, alla Scheda 20 "Area impianto sciistico Pian Neiretto (Apn) – Area interessata dal poligono di tiro" con l'inserimento del nuovo comma "*20.3 Area poligono di tiro. L'area Apn è altresì destinata ad ospitare un'attività stagionale di poligono di tiro; all'interno dell'area potranno essere realizzate le infrastrutture necessarie, costituite da cabine fonoassorbenti, che dovranno essere rimosse alla fine di ogni periodo stagionale. Analogamente dovrà essere realizzata la recinzione rimovibile dell'area interessata, anche esternamente al perimetro del Parco Orsiera Rocciavré, con caratteristiche compatibili con quelle previste per l'area agricola.*";

Alla Variante risulta allegata la "*Relazione di compatibilità acustica*" ai sensi della L.R. 52/2000;

La deliberazione di adozione C.C. n. 17/2009 reca la, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008; dichiarazione di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica

**visto** il provvedimento della Regione Piemonte, Direzione Patrimonio, Codice DA0713 D.D 3 novembre 2008, n. 1254 "*Comune di COAZZE (TO). Istanza di mutam. temp. di destinaz. d'uso di terreni di uso civico in loc. Pian Neiretto, per uso sportivo, turistico ed esercizio di attività sciistiche. Conciliaz. con privato per occupaz. pregressa senza valido titolo. Reintegro di terreni di u.c. permutati con altri privati. Apposiz. del vincolo sui terreni acquisiti dal Comune per permuta. Concessione amm.va a terzi. Autorizzazione.*", pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 26/02/2009, relativo, tra le altre, alle aree oggetto della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante parziale n. 5 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Coazze con deliberazione C.C. n. n. 17 del 14/04/2009, le seguenti **osservazioni**:

*a)* con riferimento alla possibilità di svolgimento di un'attività stagionale di poligono di tiro sull'area gravata da usi civici degli impianti sciistici "A<sub>pn</sub>" di Pian Neiretto, disciplinata dalla Scheda 20 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., si rileva che la Variante non individua puntualmente il perimetro dell'area ove può essere ammessa tale attività. In tal senso, in sede di approvazione, si ritiene necessario provvedere:

- ad integrare il comma 20.3 della citata Scheda 20 delle N.d.A. con i contenuti prescrittivi del provvedimento regionale citato in premessa (D.D. 3 novembre 2008, n. 1254, pubblicato sul B.U.R. n. 8 del 26/022009), che ha autorizzato l'utilizzo e la modifica di destinazione delle aree gravate da usi civici e che, in relazione all'attività stagionale in oggetto recita: *'mutare temporaneamente, nei mesi da maggio a ottobre, la destinazione d'uso di una porzione del terreno Fg. 14 mapp. 59, per mq. 14.000 per attività ludico/sportive, ovvero per l'utilizzo quale campo/poligono di tiro e contestualmente concederli in via amministrativa a terzi per detto utilizzo'*;
- ad indicare cartograficamente il perimetro e la superficie dell'area di mq 14.000 come sopra definita nelle corrispondenti tavole di Piano;

*b)* in relazione alle caratteristiche dell'area "A<sub>pn</sub>" di Pian Neiretto, interessata dall'attività stagionale di poligono di tiro, si rileva che in gran parte tale area è compresa in ambiti che il P.T.C. vigente destina ad "aree boscate": nell'auspicare che l'Amministrazione Comunale riconsideri le decisioni assunte con la Variante, si sottolinea che, mentre le attività sciistiche sono da considerarsi pienamente compatibili con lo stato dei luoghi, l'attività stagionale prevista non pare del tutto coerente con il pregevole quadro di riferimento ambientale in cui viene esercitata e che potrebbe alterarne i caratteri e le peculiarità, sia per l'inquinamento acustico, sia per la notevole dispersione di residuati delle esercitazioni di tiro nell'ambiente circostante. Si sottolinea l'esigenza, in prospettiva, di individuare idonei siti alternativi, in ambiti territoriali con caratteristiche ambientali maggiormente aderenti al tipo di attività previsto;

c) in merito all'applicazione della procedura espressamente richiesta dall'art. 35 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), si prende atto che la deliberazione di adozione C.C. n. 17/2009 reca la dichiarazione di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 9.6.2008. Tuttavia, si rileva che, per i contenuti della Variante parziale in oggetto, non pare sia stata correttamente osservata la procedura stabilita dai citati riferimenti normativi. In base agli indirizzi contenuti nella citata D.G.R., le Varianti parziali ai Piani Regolatori Generali devono essere sottoposte alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S., qualora interessino, tra le altre, aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*": il comma 1, lettere g) e h) di tale articolo sottopongono al vincolo predetto tutte le aree e "*i territori coperti da foreste e da boschi*" e "*le zone gravate da usi civici*". Si ritiene, tuttavia, doverosa la segnalazione dal momento che la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. è, ovviamente, funzionale all'accertamento della necessità o meno di questa a tutela dell'ambiente, e che l'approvazione di una Variante di Piano in assenza di Valutazione Ambientale Strategica, ove dovuta, è atto viziato di illegittimità (e pertanto annullabile) per espressa enunciazione dell'art. 11, ultimo comma, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Si suggerisce di documentare nella deliberazione di approvazione il percorso procedurale seguito e che ha comportato l'esclusione della Variante dalla V.A.S.;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Coazze la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....